

# COMUNE DI RIMINI

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (FORUM) DEI GIOVANI

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 12/01/1995, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 06/02/1995 con prot. 3910.*

*Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 18/07/1996, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 21/08/1996 con prot. 24964*

*Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 152 del 16/07/1998, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 29/07/1998 con prot. 7252).*

### CAPO I - Consiglio (FORUM) DEI GIOVANI

#### ART. 1 - Istituzione

Ai fini di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e favorirne il rapporto con l'Amministrazione Comunale in attuazione dell'art. 40 dello Statuto viene istituito il CONSIGLIO (FORUM) DEI GIOVANI.

#### ART. 2 - Composizione

Il Consiglio (Forum) è costituito da:

- i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo previsto dal CAPO II in misura di 1 per ciascuna;

Fanno inoltre parte del Consiglio (FORUM):

- un rappresentante per ognuno dei Comitati di Gestione dei Centri Giovani previsti all'art. 19;
- i rappresentanti degli studenti medi in misura di un delegato per ogni Consiglio di Istituto delle scuole medie superiori del Comune di Rimini;
- i rappresentanti degli studenti universitari nella persona degli eletti nel: \*\*Consiglio di Corso di Laurea; \*\*Comitato per le attività sportive; \*\*Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Comunale per il Diritto allo Studio dell'Università di Rimini;
- i rappresentanti dei giovani inseriti nel mondo del lavoro in misura di due delegati per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

I Componenti del Consiglio non devono superare, al momento del loro insediamento, i 29 anni di età.

### ART. 3 - Organi

Sono organi del Consiglio (Forum) l' Assemblea e il Presidente.

All' Assemblea partecipano tutti i soggetti previsti all' art. 2.

È invitato permanentemente il Sindaco o suo delegato.

Possono inoltre partecipare ai suoi lavori senza diritto di voto tutti i giovani di età compresa fra i 14 e i 29 anni.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione e dura in carica 2 anni.

Il Presidente rappresenta il Consiglio (Forum) svolgendo in particolare i seguenti compiti:

- presiedere il Consiglio (Forum);
- convocare il Consiglio (Forum);
- coordinare i Gruppi di lavoro e la Segreteria Organizzativa qualora istituiti.

Per coadiuvare l' attività del Presidente e/o per l' approfondimento di particolari argomenti, l' Assemblea può prevedere la istituzione di Gruppi di lavoro o di una Segreteria Organizzativa.

### ART. 4 - Convocazione

Il Presidente convoca il Consiglio (Forum) in via ordinaria due volte all' anno e in via straordinaria tutte le volte che ne ravvisi l' opportunità, nonché qualora ne facciano richiesta almeno dieci componenti del Consiglio o dietro richiesta del Sindaco o dell' Assessore delegato alle Politiche Giovanili.

In sede di prima istituzione l' Assemblea del Consiglio (Forum) è convocata dal Sindaco o suo delegato.

### Art. 5 - Attribuzioni

Spettano al Consiglio (Forum) dei giovani i seguenti compiti e funzioni:

- 1) formulare all' Amministrazione Comunale proposte di programmi, progetti, investimenti e quant' altro si ritenga utile in materia di politiche giovanili;
- 2) esprimere parere sugli argomenti che gli siano sottoposti dal Sindaco o suo delegato. In questo caso il parere va reso entro il termine richiesto (di norma 30 giorni). Decorso infruttuosamente tale termine, l' Amministrazione prescinde dal parere;
- 3) promuovere tutte le iniziative volte a favorire la conoscenza delle realtà giovanili e reciproco scambio di informazioni.

#### Art. 6 - Verbale

Di ogni seduta dell' Assemblea verrà tenuto apposito verbale che darà atto in particolare delle presenze, degli argomenti discussi e delle opinioni manifestate e dell' esito di eventuali votazioni.

#### Art. 7 - Validità

Le riunioni del Consiglio (Forum) sono valide quando sia presente 1/4 dei suoi componenti.

#### Art. 8 - Funzionamento

L' Amministrazione assicura il funzionamento del Forum mettendo a disposizione di volta in volta locali e mezzi utili allo svolgimento dei lavori. I compiti di segreteria tecnica sono attribuiti ad un funzionario appositamente incaricato.

### **CAPO II – ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEI GIOVANI**

#### ART. 9 - Istituzione

È istituito, ai sensi degli articoli 40 e 43 dello Statuto, l'Albo delle libere forme associative dei giovani quale sezione speciale dell'Albo Comunale delle libere forme associative.

#### ART. 10 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo comunale le Associazioni aventi sede ed operanti nel Comune di Rimini qualunque sia la forma giuridica assunta semprechè dagli statuti o atti costitutivi o accordi o intese, dalle attività svolte se ne evidenzino:
  - l'apertura nei confronti dei terzi;
  - finalità associative che rivestano carattere culturale, sociale sportivo, professionale;
  - l'attinenza con gli interessi dei giovani;
  - la democraticità della struttura.

I rappresentanti di soggetti collettivi non formalmente costituiti dovranno indicare i dati anagrafici di almeno nove rappresentanti.

#### ART. 11 - Procedure per l'iscrizione

1. Le Associazioni sono iscritte su richiesta del rappresentante.

Le domande, che vanno presentate al Sindaco entro il 31 dicembre di ogni anno, debbono contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti dall'art. 10;

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego di iscrizione sono disposti dal Dirigente del Servizio entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e devono essere adeguatamente motivati. La disposizione è comunicata ai richiedenti e pubblicata all'Albo Pretorio.

#### ART. 12 - Cancellazione

1. La cancellazione di una Associazione dall' Albo è disposta per accertata perdita dei requisiti necessari per l' iscrizione ovvero per richiesta espressa della associazione interessata. I provvedimenti di cancellazione sono comunicati alle associazioni interessate.
2. Per i fini indicati al 1 comma le Associazioni iscritte all' Albo trasmettono al Comune entro il 30 giugno di ogni anno una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all' art. 10.

#### ART. 13 - Norma transitoria

1. Per la prima istituzione dell' Albo, al momento della entrata in vigore del presente Regolamento ne viene data adeguata pubblicizzazione. Decorsi 30 giorni, il Consiglio Comunale procede nella prima seduta utile alla iscrizione dei soggetti aventi diritto che hanno presentato domanda.

### **CAPO III - NORME PER L'UTILIZZO DEI CENTRI GIOVANI**

#### ART. 14 - Finalità

Le norme seguenti stabiliscono i criteri e le modalità di accesso e di utilizzo di locali e attrezzature di proprietà comunale nell' ambito delle politiche giovanili denominati Centri Giovani e destinati allo svolgimento di attività culturali, artistiche e del tempo libero.

ART. 15 - Accesso ai centri (**Articolo annullato dal CO.RE.CO. in sede di controllo con ordinanza 96/024946 del 21/08/1996**)

Per l' accesso e l' utilizzo delle strutture destinate alle attività dei Centri giovani, il Consiglio Comunale determina annualmente l' ammontare del contributo richiesto agli utenti.

#### ART. 16 - Soggetti beneficiari

Possono richiedere l' utilizzo dei Centri Giovani singoli soggetti, gruppi, Associazioni ed Enti per attività che non perseguano fini di lucro.

#### ART. 17 - Modalità di ammissione

Le domande per la concessione temporanea delle strutture vanno presentate, di norma, entro il 30 novembre dell' anno precedente al fine di consentire una efficiente programmazione delle attività.

Associazioni ed Enti legalmente costituiti debbono allegare alla domanda copia dello Statuto od atto costitutivo da cui si evinca l' esclusione dello scopo di lucro fra le proprie attività.

Per i gruppi, analogamente, è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà resa ai sensi dell' art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande presentate fuori termine verranno soddisfatte compatibilmente con il calendario di utilizzo predisposto dai Comitati di Gestione come previsto all' art. 20.

La concessione all' utilizzo è rilasciata dal Dirigente Responsabile alle politiche giovanili e può avere validità massima di un anno.

#### ART. 18 - Norme generali di utilizzo

Coloro che ottengono in concessione le strutture dei Centri Giovani devono attenersi alle regole tecniche legate all' utilizzo delle stesse.

Le attrezzature in dotazione ai Centri possono essere utilizzate anche in altre sedi previa autorizzazione del Dirigente Responsabile.

I responsabili di ogni danno arrecato sono tenuti al risarcimento.

#### ART. 19 - Comitati di gestione

È istituito per ogni struttura prevista dall' art. 14, il Comitato di Gestione composto da tutti coloro che hanno presentato domanda per l' utilizzo della struttura interessata.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Apposito Verbale darà atto della validità e risultanze delle riunioni.

## ART. 20 - Competenze

Compete ai Comitati di Gestione:

- collaborare con il responsabile dell' Ufficio Centri Giovani nella gestione delle strutture loro assegnate;
- proporre al Dirigente Responsabile alle Politiche Giovanili ed attuare i programmi di attività dei Centri;
- formulare il calendario per l' utilizzo delle strutture;
- presentare un rendiconto annuale delle attività svolte nei Centri Giovani.